

• Albo 8/6 - 8/7/07

Allegato "B" alla deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Camerale in data 24.5.2007.

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Art. 1 – Principi generali

1. La Camera di Commercio, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dello sviluppo economico provinciale, può erogare contributi a soggetti pubblici e privati ispirandosi a principi di trasparenza, efficacia e sussidiarietà.
2. Gli interventi camerali sono disposti nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato ed in armonia con i programmi pluriennali ed annuali della Camera, con particolare riguardo ai seguenti principi:
 - a. individuazione preventiva dei campi di intervento che l'Ente ritiene prioritari e quindi suscettibili di sostegno finanziario;
 - b. significatività dell'intervento per l'economia del territorio ed il sistema delle imprese;
 - c. priorità degli interventi aventi carattere di novità, al fine di favorire le nuove iniziative e le tipologie di intervento che non beneficiano di altri consistenti aiuti pubblici;
 - d. partecipazione finanziaria significativa del soggetto proponente e/o dei beneficiari finali dell'intervento stesso.
3. La Giunta Camerale, in relazione ai programmi dell'Ente, determina annualmente, in sede di formulazione del bilancio di previsione, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo contributivo nell'ambito degli stanziamenti per la promozione dell'economia, indicando gli obiettivi di riferimento e le tipologie degli interventi sostenibili e stabilendo, altresì, parametri e criteri per i singoli bandi.

Art. 2 – Soggetti destinatari

1. Possono accedere ai contributi camerali:

- a. Enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico;
 - b. organismi privati portatori di interessi diffusi per il sistema delle imprese, quali associazioni imprenditoriali e consorzi di imprese;
 - c. singole imprese.
2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici camerali:
- a. i progetti che esulano dalle finalità indicate nei bandi;
 - b. le iniziative di interesse interno agli enti ed alle associazioni di categoria comunque finalizzate e denominate;
 - c. le iniziative gestite da soggetti privati per le quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza ad associazioni di categoria.

Art. 3 – Concessione

La concessione di contributi è effettuata dal Dirigente, di norma su base mensile, a conclusione dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del procedimento, ed è comunicata alla Giunta, insieme con una relazione illustrativa inclusiva delle iniziative non ammesse a contributo, per la presa d'atto quanto alle prescrizioni di cui all'art. 1 punto 3 del presente Regolamento.

Art. 4. – Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo camerale ed entrerà in vigore dal giorno 8 giugno 2007.

- 8 GIU. 2007



AFFISSA ALL' ALBO CAMERALE

il 8/6/07

ritirata il 8/6/07

opposizioni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Anna Maria Mazondi